

**Fondo FilmPlus della Svizzera italiana**  
**c/o Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto**  
**Piazza Governo 7**  
**6501 Bellinzona**

# **Regolamento del Fondo FilmPlus della Svizzera italiana del 30 dicembre 2020**

## **1. Disposizioni generali**

### **1.1 Campo d'applicazione, scopo e finanziamento**

Questo regolamento disciplina la destinazione del Fondo FilmPlus della Svizzera italiana (in seguito Fondo FilmPlus o FFP) istituito dal Consiglio di Stato con la risoluzione n. 3386 del 5 luglio 2005.

Lo scopo del Fondo FilmPlus è quello di sostenere la realizzazione cinematografica indipendente nella Svizzera italiana, tramite aiuti alla produzione cinematografica e allo sviluppo di progetti cinematografici. Il sostegno avviene attraverso l'assegnazione di contributi automatici e complementari ai finanziamenti già ottenuti a livello nazionale e/o cantonale.

Il Fondo FilmPlus è finanziato da partner privati e pubblici.

Le denominazioni professionali utilizzate nel presente regolamento s'intendono al maschile e al femminile.

### **1.2 Gestione amministrativa e finanziaria**

La gestione amministrativa e finanziaria del Fondo FilmPlus è delegata all'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, che opera in stretta collaborazione con la Divisione della cultura e degli studi universitari (in seguito DCSU).

### **1.3 Ripartizione credito annuo disponibile**

L'importo annuo a disposizione del Fondo FilmPlus è così ripartito:

- 80% per il sostegno alla produzione cinematografica indipendente (in seguito FFP-Produzione);
- 20%, al massimo, per l'aiuto alla fase di sviluppo di progetti cinematografici (in seguito FFP-Sviluppo), di regola così suddivisi: 15% per stesure di sceneggiature e sviluppo di progetti e 5% per l'elaborazione di soggetti cinematografici (in seguito "trattamento").

Il credito del FFP-Sviluppo non utilizzato confluirà nel FFP-Produzione.

## **2. Sostegno alla produzione cinematografica indipendente (FFP-Produzione)**

### **2.1 Beneficiari**

Possono beneficiare dei contributi del FFP-Produzione:

- i produttori professionisti indipendenti con sede principale (nel caso di persone giuridiche) o domicilio (nel caso di persone fisiche) nella Svizzera italiana da almeno 3 anni;

- i produttori svizzeri professionisti indipendenti con sede principale (nel caso di persone giuridiche) o domicilio (nel caso di persone fisiche) in Svizzera con registi domiciliati nella Svizzera italiana da almeno 3 anni.

Sono per contro esclusi i contributi a favore delle scuole di cinema per i lavori di diploma, ad eccezione di quelli realizzati in forma maggioritaria da case di produzione o produttori professionisti indipendenti.

## 2.2 Requisiti

Sono prese in considerazione le produzioni (escluse le serie televisive e quelle prodotte per il web) le cui riprese o post-produzione sono già in corso al momento della richiesta al Fondo FilmPlus o sono previste nei 12 mesi successivi e per le quali il produttore ha ottenuto un finanziamento selettivo da almeno due tra i seguenti enti:

- Ufficio federale della cultura (Aiuto finanziario alla realizzazione);
- SRG SSR nell'ambito del *Pacte de l'audiovisuel* (Aiuto alla realizzazione);
- Cantone Ticino nell'ambito dei contributi o accreditamenti assegnati nel settore cinematografico.

I premi "Succès Cinéma" e "Succès passage antenne" non sono computabili nei finanziamenti dell'Ufficio federale della cultura, rispettivamente della SRG SSR.

## 2.3 Calcolo del contributo

Per il calcolo del contributo fa stato la somma degli aiuti alla realizzazione previsti al punto 2.2 concessi dall'Ufficio federale della cultura, dalla SRG SSR e dal Cantone Ticino (in seguito finanziamento di riferimento). Per il Cantone Ticino, il contributo può essere sostituito da un accreditamento con o senza quantificazione finanziaria.

Il contributo è calcolato applicando a questa somma totale i tassi di calcolo e in seguito il coefficiente di calcolo (vedi esempio - allegato 1).

Il contributo massimo attribuibile prima dell'applicazione dei coefficienti è di fr. 200'000.-

Il produttore deve in ogni caso garantire un apporto finanziario proprio pari almeno al 5% dei costi totali (i premi "Succès Cinéma" e "Succès passage antenne" non possono essere computati nei mezzi propri).

### Tassi di calcolo

- fino a un finanziamento di riferimento di fr. 200'000.- il tasso applicato è del 50%
- per la cifra restante al di sopra di fr. 200'000.- il tasso applicato è del 25%

### Coefficiente di calcolo

I contributi del FFP-Produzione sono calcolati in base all'applicazione di un coefficiente risultante dalla moltiplicazione di un coefficiente regionale e di un coefficiente di produzione.

### Coefficiente regionale

Il produttore e/o il regista sono domiciliati nella Svizzera italiana da almeno 3 anni:

- |                        |      |
|------------------------|------|
| - produttore e regista | 1.00 |
| - solo il produttore   | 0.75 |
| - solo il regista      | 0.50 |
| - nessuno dei due      | 0.00 |

Se i registi sono più di uno e non tutti domiciliati nella Svizzera italiana da almeno 3 anni, il coefficiente regionale sarà definito proporzionalmente.

### Coefficiente di produzione

Dipende dalla modalità di finanziamento della produzione e dal domicilio del regista:

- produzione svizzera o coproduzione maggioritaria
  - con regista domiciliato in Svizzera da almeno 3 anni 1.00
  - con regista domiciliato fuori dalla Svizzera 0.75
- coproduzione svizzera minoritaria
  - con regista domiciliato in Svizzera da almeno 3 anni 0.75
  - con regista domiciliato fuori dalla Svizzera 0.00

Per quanto riguarda gli aiuti alla produzione cinematografica il Fondo FilmPlus stabilisce e pubblica annualmente eventuali modifiche delle variabili applicabili per il calcolo del contributo ricevibile (tassi di calcolo, coefficiente di calcolo, percentuale d'acconto e contributo massimo).

### **2.4 Procedura**

Le richieste di contributo devono essere redatte sul formulario ufficiale FFP-Produzione, ottenibile all'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona o scaricabile dalla pagina [www.ti.ch/filmplus](http://www.ti.ch/filmplus)

Le richieste, in lingua italiana, devono essere inoltrate per posta cartacea entro il 31 marzo, rispettivamente 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre dell'anno di competenza (fa stato la data del timbro postale).

Il formulario permette di calcolare l'ammontare del contributo ricevibile; l'importo previsto potrà pertanto essere integrato nel piano finanziario della produzione dalla sua prima elaborazione.

Al formulario ufficiale FFP-Produzione vanno allegati i seguenti documenti:

- scheda tecnica
- preventivo finanziario dettagliato (per le coproduzioni: suddivisione spese tra i diversi produttori) da redigere secondo il modello dell'Ufficio federale della cultura
- piano finanziario dettagliato (per le coproduzioni: suddivisione finanziamenti tra i diversi produttori) da redigere secondo il modello dell'Ufficio federale della cultura
- conferme dei finanziamenti selettivi (lettera d'intenti UFC, contratto Pacte de l'audiovisuel SRG SSR e/o decisione Cantone Ticino)
- altri contratti e/o convenzioni di finanziamento
- eventuale contratto di coproduzione
- estratto del registro di commercio
- se il regista è svizzero e domiciliato in Svizzera: copia documento d'identità e certificato di domicilio (rilasciato al massimo 3 mesi prima della data della richiesta)
- se il regista è straniero e domiciliato in Svizzera: copia documento d'identità, permesso di domicilio "C" e certificato di domicilio (rilasciato al massimo 3 mesi prima della data della richiesta)

L'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

Domande incomplete e/o trasmesse via e-mail non vengono esaminate. Le domande di contributo vanno inoltrate per posta cartacea solo quando il produttore è in possesso di tutti i documenti sopraelencati e del piano finanziario definitivo. Le richieste saranno evase dopo il primo termine di scadenza successivo alla presentazione del dossier completo.

## 2.5 Decisione di contributo

La decisione di contributo decade se le riprese o la post-produzione non iniziano entro un anno dalla crescita in giudicato; la stessa può essere prorogata, al massimo per un anno, su richiesta scritta motivata del beneficiario, da presentare entro la scadenza.

I beneficiari sono tenuti a segnalare tempestivamente al Fondo FilmPlus qualsiasi cambiamento legato al progetto e alle informazioni fornite per accertare i loro diritti e stabilire l'importo del contributo. La mancata notifica di eventuali modifiche potrà comportare la restituzione o una riduzione del contributo finanziario concesso.

Il diritto al versamento del saldo del contributo si prescrive in tre anni dalla data del versamento della prima rata; nel caso in cui la produzione non fosse portata a termine entro questa scadenza, il Fondo FilmPlus si riserva la facoltà di richiedere la restituzione del contributo o di parte di esso.

## 2.6 Versamento dell'aiuto finanziario

La prima rata del contributo, tra il 60% e l'80% al massimo, sarà versata dopo l'inizio delle riprese o della post-produzione e su presentazione del piano finanziario definitivo.

L'importo del saldo sarà proporzionalmente ridotto qualora le risorse finanziarie ancora disponibili non fossero sufficienti per coprire integralmente i conguagli dei contributi accordati; il saldo sarà stabilito in via definitiva e versato (al più presto nel mese di gennaio 2023) alla presentazione dei seguenti documenti:

- consuntivo finanziario (costi e ricavi)
- rendiconto delle spese sostenute nella Svizzera italiana
- rapporto di un ufficio di revisione riconosciuto (se il contributo del Fondo FilmPlus è superiore a fr. 100'000.-)
- titoli di coda
- strategia di distribuzione e commercializzazione
- 2 copie della produzione su supporto digitale
- manifesto e dossier di stampa (qualora disponibili)

Il saldo potrà essere versato al massimo fino alla copertura del deficit; il produttore dovrà in ogni caso certificare un apporto finanziario proprio pari almeno al 5% dei costi totali.

## 2.7 Indicazione del contributo del Fondo FilmPlus

Nei titoli di coda, in ogni forma di comunicazione (cartacea ed elettronica) e nei contatti con i media dovranno figurare:

- la dicitura: "Con il sostegno del Fondo FilmPlus della Svizzera italiana";
- il logo dell'Ufficio federale della cultura come indicato sul sito [www.bak.admin.ch](http://www.bak.admin.ch)

## 3. Sostegno alla fase di sviluppo di progetti cinematografici (FFP-Sviluppo)

### 3.1 Beneficiari

#### 3.1.1 Stesura di sceneggiature e sviluppo di progetti

Possono beneficiare dei contributi i produttori professionisti indipendenti e gli autori professionisti con sede (nel caso di persone giuridiche) o domicilio (nel caso di persone fisiche) nella Svizzera italiana da almeno 3 anni.

#### 3.1.2 Trattamento

Possono beneficiare dei contributi i candidati con domicilio nella Svizzera italiana da almeno 3 anni che attestano un'esperienza di autori per il cinema o la televisione (in seguito "autori del progetto").

## 3.2 Requisiti

### 3.2.1 Stesura di sceneggiature e sviluppo di progetti

Sono sostenuti la stesura di sceneggiature e lo sviluppo di progetti in lingua italiana per i seguenti generi cinematografici: lungometraggi di finzione (minimo 60 minuti), documentari di creazione (minimo 60 minuti), film di animazione, progetti multimedia e transmedia.

Sono presi in considerazione i progetti i cui lavori di sviluppo, rispettivamente di scrittura della sceneggiatura, sono già in corso al momento della richiesta al Fondo FilmPlus o sono previsti nei 12 mesi successivi, e per i quali l'ente o la persona richiedente ha ottenuto, nei 12 mesi precedenti la richiesta, un finanziamento selettivo da almeno uno tra i due enti seguenti:

- Ufficio federale della cultura (Aiuto finanziario alla stesura di sceneggiature e allo sviluppo di progetti);
- SRG SSR nell'ambito del *Pacte de l'audiovisuel* (Aiuto allo sviluppo)

e che otterranno l'accreditamento con o senza quantificazione finanziaria da parte del Cantone Ticino.

L'ottenimento di eventuali borse organizzate dal Cantone Ticino precludono l'accesso ai contributi del Fondo FilmPlus per lo stesso progetto.

### 3.2.2 Trattamento

È sostenuto il trattamento di progetti in lingua italiana (10-20 pagine per le fiction e 5-10 pagine per i documentari) per i seguenti generi cinematografici: lungometraggi di finzione, film di animazione e documentari di creazione.

Sono presi in considerazione i trattamenti che otterranno l'accreditamento da parte del Cantone Ticino e la cui stesura è prevista nei 12 mesi successivi alla decisione di contributo del Fondo FilmPlus.

Un autore può beneficiare al massimo di un contributo all'anno.

## 3.3 Contributi

### 3.3.1 Stesura di sceneggiature e sviluppo di progetti

Per il calcolo del contributo fa stato la somma degli aiuti allo sviluppo previsti al punto 3.2 concessi dall'Ufficio federale della cultura e dalla SRG SSR e dell'eventuale quantificazione finanziaria del Cantone Ticino.

Il contributo del Fondo FilmPlus è pari alla somma degli aiuti sopraccitati, ritenuto un importo massimo di fr. 15'000.-.

Il richiedente deve in ogni caso garantire un apporto finanziario proprio pari almeno al 5% dei costi totali.

### 3.3.2 Trattamento

Per il trattamento è previsto un contributo forfetario del Fondo FilmPlus di fr. 7'500.-.

## 3.4 Procedura

Le richieste di contributo devono essere redatte sul formulario ufficiale FFP-Sviluppo, ottenibile all'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona o scaricabile dalla pagina [www.ti.ch/filmplus](http://www.ti.ch/filmplus)

### 3.4.1 Stesura di sceneggiature e sviluppo di progetti

Le richieste, in lingua italiana, devono essere inoltrate per posta cartacea entro il 15 gennaio e 15 luglio dell'anno di competenza.

Al formulario ufficiale vanno allegati i seguenti documenti:

- dossier completo (compresi *logline*, sinossi, trattamento - 10-20 pagine per le fiction e 5-10 pagine per i documentari - e, nel caso di un film di animazione, descrizione degli elementi grafici)
- note d'intenzione del produttore e dell'autore
- curriculum vitae del produttore e dell'autore
- biofilmografie del produttore e dell'autore
- preventivo e piano finanziario dettagliati da redigere secondo il modello dell'Ufficio federale della cultura
- conferme dei finanziamenti selettivi (lettera d'intenti UFC e/o contratto Pacte de l'audiovisuel SRG SSR e accreditamento Cantone Ticino)
- altri contratti e/o convenzioni di finanziamento
- estratto del registro di commercio
- se il produttore / autore è svizzero e domiciliato nella Svizzera italiana: copia documento d'identità e certificato di domicilio (rilasciato al massimo 3 mesi prima della data della richiesta)
- se il produttore / autore è straniero e domiciliato nella Svizzera italiana: copia documento d'identità, permesso di domicilio "C" e certificato di domicilio (rilasciato al massimo 3 mesi prima della data della richiesta)

L'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

### 3.4.2 Trattamento

Le richieste, in lingua italiana, devono essere inoltrate per posta cartacea entro il 15 gennaio e 15 luglio dell'anno di competenza.

Al formulario ufficiale vanno allegati i seguenti documenti:

- presentazione del progetto (descrizione dell'idea, *logline*, sinossi e nota d'intenzione) per un massimo di 5 pagine
- curriculum vitae dell'autore
- biofilmografia dell'autore
- DVD o link di opere precedenti
- se l'autore è svizzero e domiciliato nella Svizzera italiana: copia documento d'identità e certificato di domicilio (rilasciato al massimo 3 mesi prima della data della richiesta)
- se l'autore è straniero e domiciliato nella Svizzera italiana: copia documento d'identità, permesso di domicilio "C" e certificato di domicilio (rilasciato al massimo 3 mesi prima della data della richiesta)

L'Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione.

### 3.5 Decisione di contributo

La decisione di contributo decade se i lavori di scrittura della sceneggiatura, di sviluppo, rispettivamente la stesura del trattamento non iniziano entro un anno dalla crescita in giudicato; la stessa può essere prorogata, al massimo per sei mesi, su richiesta scritta motivata del beneficiario, da presentare entro la scadenza.

I beneficiari sono tenuti a segnalare tempestivamente al Fondo FilmPlus qualsiasi cambiamento legato al progetto e alle informazioni fornite per accertare i loro diritti e stabilire l'importo del contributo. La mancata notifica di eventuali modifiche potrà comportare la restituzione o una riduzione del contributo finanziario concesso.

### **3.6 Versamento dell'aiuto finanziario**

#### **3.6.1 Stesura di sceneggiature e sviluppo di progetti**

La prima rata del contributo, tra il 60% e l'80% al massimo, sarà versata dopo l'inizio dei lavori di sviluppo, rispettivamente di scrittura della sceneggiatura.

Il saldo sarà versato alla presentazione dei seguenti documenti:

- consuntivo finanziario (costi e ricavi);
- sceneggiatura e dossier di produzione definitivi.

Il saldo potrà essere versato al massimo fino alla copertura del deficit; il richiedente dovrà in ogni caso certificare un apporto finanziario proprio pari almeno al 5% dei costi totali.

La mancata presentazione dei documenti di cui sopra entro un anno dalla data del versamento della prima rata del contributo comporterà la restituzione del contributo o di parte di esso.

#### **3.6.2 Trattamento**

La prima rata del contributo, pari al 40%, sarà versata dopo l'inizio dei lavori.

Il saldo sarà versato alla presentazione del trattamento (10-20 pagine per le fiction e 5-10 pagine per i documentari).

La mancata presentazione del documento di cui sopra entro un anno dalla data del versamento della prima rata del contributo comporterà la restituzione del contributo o di parte di esso.

### **3.7 Indicazione del contributo del Fondo FilmPlus**

In ogni forma di comunicazione (cartacea ed elettronica) e nei contatti con i media dovranno figurare:

- la dicitura: "Con il sostegno del Fondo FilmPlus della Svizzera italiana";
- il logo dell'Ufficio federale della cultura come indicato sul sito [www.bak.admin.ch](http://www.bak.admin.ch)

## **4. Competenze decisionali e reclamo**

Le competenze decisionali sono attribuite come segue:

- al capoufficio fino a fr. 10'000.-;
- al caposezione e al capoufficio per importi superiori a fr. 10'000.- e fino a fr. 30'000.-;
- al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30'000.- e fino a fr. 100'000.-;
- al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.-.

Contro le decisioni in materia di contributo è data facoltà di reclamo all'autorità che ha emanato la decisione entro 15 giorni dall'intimazione. Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

## **5. Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 ed è valido per l'anno 2021.

Le richieste pendenti al 31 dicembre 2020 sono disciplinate dal presente regolamento.

## Allegato 1: esempio di calcolo per un contributo FFP-Produzione

### **Coefficiente regionale**

- |                                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> Produttore e regista domiciliati nella Svizzera italiana da almeno 3 anni       | 1.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Solo produttore domiciliato nella Svizzera italiana da almeno 3 anni | 0.75 |
| <input type="checkbox"/> Solo regista domiciliato nella Svizzera italiana da almeno 3 anni               | 0.50 |

### **Coefficiente di produzione**

- |                                                                                          |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Produzione svizzera o coproduzione maggioritaria     |  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> con regista domiciliato in Svizzera da almeno 3 anni |  | 1.00 |
| <input type="checkbox"/> con regista domiciliato fuori dalla Svizzera                    |  | 0.75 |
| <input type="checkbox"/> Coproduzione svizzera minoritaria                               |  |      |
| <input type="checkbox"/> con regista domiciliato in Svizzera da almeno 3 anni            |  | 0.75 |
| <input type="checkbox"/> con regista domiciliato fuori dalla Svizzera                    |  | 0.00 |

### **Coefficiente di calcolo**

Coefficiente di calcolo = Coefficiente regionale x Coefficiente di produzione  
= 0.75 x 1.00 = 0.75

### **Finanziamenti**

UFC (Aiuto finanziario alla realizzazione)	fr.	548'000.-
SRG SSR contratto <i>Pacte</i> (Aiuto alla realizzazione)	fr.	350'000.-
Cantone Ticino	fr.	28'000.-
<i>Totale</i>	fr.	926'000.-

### **Applicazione tasso di calcolo fino a fr. 200'000.- (50%)**

fr. 200'000.- x 50% = fr. 100'000.-

### **Applicazione tasso di calcolo al di sopra di fr. 200'000.- (25%)**

fr. 926'000.- - fr. 200'000.- = fr. 726'000.-

fr. 726'000.- x 25% = fr. 181'500.-

### **Totale base di riferimento per il calcolo del contributo**

fr. 100'000.- + fr. 181'500.- = fr. 281'500.-

Importo massimo sussidiabile fr. 200'000.-

### **Contributo Fondo FilmPlus (applicazione del coefficiente di calcolo)**

fr. 200'000.- x 0.75 = fr. 150'000.-

Acconto garantito (60%) = fr. 90'000.-

Acconto garantito (70%) = fr. 105'000.-

Acconto garantito (80%) = fr. 120'000.-



### **Tipo di produzione**

Una produzione è considerata una:

- produzione svizzera se il finanziamento proviene al 100% dalla Svizzera;
- coproduzione maggioritaria se il finanziamento proveniente dalla Svizzera è superiore al 50%;
- coproduzione svizzera minoritaria se il finanziamento proveniente dalla Svizzera è inferiore al 50%.

### **Produttore professionista indipendente**

Per produttori professionisti indipendenti s'intendono persone fisiche (regista o regista-produttore delegato indipendente), imprese individuali e società di produzione indipendenti aventi come scopo la produzione di opere audiovisive.

### **Domicilio produttore professionista indipendente**

Un produttore professionista indipendente (nel caso di persone giuridiche) ha sede nella Svizzera italiana / in Svizzera da almeno 3 anni se è iscritto al registro di commercio del Cantone Ticino o Cantone Grigioni / di altri cantoni con un'attività specifica nel settore della produzione cinematografica (scopo) da almeno 3 anni.

### **Domicilio regista / autore professionista / autore**

Un regista / autore professionista / autore è domiciliato nella Svizzera italiana da almeno 3 anni se:

- nel caso di un regista / autore professionista / autore svizzero: è domiciliato nella Svizzera italiana da almeno 3 anni (cfr. certificato di domicilio);
- nel caso di un regista / autore professionista / autore straniero: è in possesso di un permesso di domicilio "C" valido (cfr. permesso di domicilio "C") ed è domiciliato nella Svizzera italiana da almeno 3 anni (cfr. certificato di domicilio).